

Zurigo, giugno 2012

In breve i punti più importanti

- **Assicurazione di indennità giornaliera per malattia**
- **Periodo di differimento: massimo 30 giorni**
- **Niente premi fittizi**
- **Correzioni entro il 31.12.2012**

Importante: da leggere assolutamente!

Informazione sull'assicurazione di indennità giornaliera per malattia

Gentili signore, egregi signori,

Nelle imprese della costruzione in legno, l'applicazione del CCL Costruzione in legno per quanto riguarda il rispetto del salario minimo sta evolvendo positivamente e migliora di anno in anno. Vi esprimiamo quindi il nostro ringraziamento. In futuro occorre adoperarsi per mantenere l'alto livello raggiunto nell'applicazione delle disposizioni salariali ed allo stesso tempo occorre concentrare l'attenzione su altre importanti disposizioni del CCL. Fra queste ci sono le norme riguardanti l'assicurazione di indennità giornaliera per malattia. Dai controlli effettuati e dalle molte domande da parte degli imprenditori, constatiamo che regna ancora una certa insicurezza su come debbano essere applicate queste norme. Vorremmo perciò illustrarvi nuovamente queste disposizioni.

In base al CCL, i datori di lavoro hanno l'obbligo di stipulare un'assicurazione di indennità giornaliera per malattia (articolo 37 CCL). Questa assicurazione deve soddisfare i requisiti minimi seguenti:

- Il periodo di differimento non deve essere superiore a 30 giorni
- I pagamenti devono essere garantiti per 730 indennità giornaliere totali (180 indennità giornaliere totali per pensionati AVS)
- Le indennità devono corrispondere almeno all' 80 % del salario lordo
- i premi assicurativi sono pagati per metà dai collaboratori e per metà dai datori di lavoro.

Gli sbagli succedono soprattutto perché viene scelto un periodo di differimento troppo lungo oppure perché, da parte della ditta, vengono calcolati premi fittizi, che vengono utilizzati come base per il calcolo delle deduzioni salariali.

Periodo di differimento

Se un collaboratore viene licenziato durante un'assenza per malattia, può passare all'assicurazione individuale unicamente alle medesime condizioni che erano previste dal contratto collettivo di assicurazione di indennità giornaliera per malattia. Se rimane senza impiego, la cassa disoccupazione paga al massimo 44 giorni di indennità giornaliera per malattia. Ciò significa che, se il periodo di differimento è di 60 o 90 giorni, il collaboratore non ha diritto allo stipendio per 16 o 46 giorni. Ciò vale anche quando una ditta diventa insolvente. È quindi giustificato fissare a 30 giorni la durata massima del periodo di differimento.

Premi fittizi

È presto spiegato anche il divieto di detrarre dallo stipendio premi fittizi (premi che sarebbero applica-

bili se il collaboratore fosse assicurato contro le conseguenze di malattia a partire dal secondo giorno lavorativo). **In ogni rapporto di lavoro regolato dal Codice delle obbligazioni, il datore di lavoro si assume il rischio di continuare a versare il salario in caso di malattia del collaboratore.**

Questo rischio non deve essere ripercosso sui collaboratori. Inoltre, sul salario del collaboratore **non** si possono effettuare detrazioni per premi assicurativi che il datore di lavoro non deve nemmeno pagare. L'argomento spesso invocato, secondo cui il datore di lavoro, tramite la deduzione di premi fittizi più alti debba coprire il rischio più elevato previsto dal CCL Costruzione in legno per il pagamento continuato del salario, si rivela sbagliato sotto molti aspetti.

Permetteteci di fare un confronto tra **l'obbligo di pagamento continuo del salario secondo il CO** (prassi giudiziaria attuale) e **l'obbligo di pagamento continuo del salario secondo il CCL Costruzione in legno**. Secondo il codice delle obbligazioni la durata dell'obbligo di continuare a versare il salario è basata su scale (scala bernese, scala basilese e scala zurighese). Tutte e tre queste scale prevedono per il primo anno di servizio l'obbligo di continuare a versare il salario per **21 giorni**, al 100% del salario convenuto contrattualmente. Per ogni anno di servizio in più, la durata dell'obbligo di versare il salario aumenta, fino a raggiungere un massimo di 322 giorni. **Secondo il CCL Costruzione in legno**, il datore di lavoro che giustamente ha stipulato un'assicurazione con un periodo di differimento di 30 giorni e che si avvale del suo diritto di detrarre un giorno di carenza a carico del collaboratore, paga l'80% del salario lordo durante 29 giorni, ciò che equivale a **23.2 giorni** di salario al 100%.

La **differenza** tra i due rischi, CO e CCL, è di **2.2 giorni lavorativi**. Una differenza così minima non giustifica la detrazione di premi fittizi (sostanzialmente più cari) a carico del collaboratore. Il calcolo precedente vale inoltre solo nel primo anno di servizio. **Già a partire dal secondo anno di servizio, per il datore di lavoro la soluzione adottata dal CCL è meno cara della soluzione giuridica.**

I partner sociali vogliono rivolgere maggior attenzione all'applicazione delle disposizioni relative all'assicurazione di indennità giornaliera per malattia. Nel futuro quindi, durante i nostri **controlli aziendali** verificheremo questo punto. Siccome finora l'attenzione prestata a questa tematica è stata scarsa, per quest'anno non sanzioneremo eventuali detrazioni abusive dei premi, **bensi vi daremo la possibilità di verificare e adeguare le vostre assicurazioni. Comunque, a partire dal prossimo anno** qualificheremo le detrazioni abusive come riduzioni del salario e le sanzioneremo di conseguenza. Se attualmente deducete premi fittizi dal salario, vi esortiamo ad interrompere immediatamente questa prassi. (dal salario deve essere dedotta unicamente **la metà dei premi effettivi**). Vogliate ripagare ai vostri collaboratori, nella forma più appropriata, i contributi che finora sono stati dedotti di troppo (tramite rimborso, pagamento di un bonus oppure assumendovi per un determinato periodo il premio dell'indennità giornaliera per malattia).

L'associazione **Holzbau Schweiz**, verosimilmente ancora nel corso di quest'anno, proporrà ai suoi associati una soluzione assicurativa a basso costo per un'assicurazione collettiva di indennità giornaliera per malattia. Le ditte associate saranno informate direttamente al momento opportuno. Eventuali domande in merito possono essere rivolte alla sede centrale dell'associazione.

Nel caso aveste ulteriori domande relative all'applicazione del CCL Costruzione in legno, non esitate a contattarci. Siamo a vostra disposizione.

Cordiali saluti

**Commissione Paritetica Nazionale
Costruttori in legno**



Franz Cahannes
presidente



Beat Haupt
vice presidente



Stefan Strausak
amministratore